

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 dicembre 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 26.

Modifica dell'articolo 160 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 27.

Variatione del bilancio di previsione 1994 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 28.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 «Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335» e alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 «Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche». Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 29.

Inclusione di comuni nella Comunità montana dell'Agno-Chiampo ed estensione, a favore delle comunità montane, degli interventi di cui alla legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 31.

Norme in materia di usi civici. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 32.

Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, in tema di «Organizzazione turistica della Regione». Unificazione delle aziende di promozione turistica n. 1 e n. 2. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 33.

Concorso regionale al finanziamento del progetto «Alcool, droga ed opere di pubblica utilità» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 «Legge forestale regionale» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1994, n. 35.

Sanzioni amministrative a carico di utenti trasgressori sui mezzi di trasporto pubblico locale. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1994, n. 36.

Modifica dell'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale» come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1994, n. 37.

Modifica della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 «Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani». Pag. 11

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 38.

Poroga di termini di cui alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere». Pag. 13

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 39.

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 in tema di «Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville Venete (IRVV)» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 40.

Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Pag. 13

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 41.

Partecipazione della Regione alla costituzione della Società per azioni «Agenzia per Venezia» ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 42.

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 «Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 43.

Modifiche della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 «Nuove norme in materia di associazionismo artigiano». Pag. 17

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 44.

Modifica della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'artigianato». Pag. 17

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 45.

Interventi urgenti a salvaguardia dell'occupazione nel settore del commercio Pag. 18

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 46.

Disciplina degli autoservizi atipici Pag. 19

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 47.

Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 48.

Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati, in applicazione di leggi statali o regionali, per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42. Pag. 21

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1994, n. 33.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 17 gennaio 1994, n. 3 relativa a: «Piano di risanamento delle acque - Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1994, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 1º agosto 1988, n. 27 relativa a: «Disciplina degli organi amministrativi di tutela dell'artigianato nella regione Basilicata» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1994, n. 35.

Modifiche alle leggi regionali 15 novembre 1986, n. 24 e 14 aprile 1993, n. 19 riguardanti: la disciplina del credito alle imprese artigiane Pag. 24

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 2.

Interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige» Pag. 25

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 giugno 1994, n. 6-4/Leg.

Regolamento di attuazione all'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente «Nuovo codice della strada», come modificato dall'art. 69 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 Pag. 25

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1994, n. 5.

Programmi di insegnamento del tedesco e dell'italiano per il biennio delle scuole secondarie di secondo grado in lingua tedesca. Pag. 29

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1994 e per il triennio 1994-1996 Pag. 30

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 7.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1994 e per il triennio 1994-1996 Pag. 30

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8.

Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, concernente il riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano Pag. 30

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 26.

Modifica dell'articolo 160 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 61 del 26 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 160 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «in modo uniforme per tutto il personale interessato», inserire le parole: «compreso il personale in servizio presso il Consiglio regionale»;

b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti commi:

«2. La Giunta regionale stipula con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale apposita convenzione per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature esistenti presso la sede del Consiglio.

3. Gli oneri, per quanto attiene il personale del Consiglio regionale fanno carico al bilancio regionale, all'interno dei capitoli riguardanti le spese per il funzionamento del Consiglio regionale».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 luglio 1994

BOTTIN

94R0802

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 27.

Variazione del bilancio di previsione 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 61 del 26 luglio 1994)

(Omissis).

Venezia, 22 luglio 1994

BOTTIN

94R0803

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 28.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 «Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335» e alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 «Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 61 del 26 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72

1. Al sesto comma dell'art. 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, e dall'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 sono aggiunte infine le parole «ed accettate con provvedimento della Giunta regionale».

Art. 2.

Modifica dell'art. 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72

1. L'art. 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è così sostituito:

«Art. 85 - Apertura di credito a favore di funzionari delegati.

1. Qualora si renda necessario dar corso sollecitamente al pagamento di spese sia di natura operativa che di funzionamento, la Giunta può autorizzare aperture di credito presso il Tesoriere a favore di funzionari regionali.

2. La nomina del funzionario delegato e il limite d'importo per ogni apertura di credito sono stabiliti nel provvedimento d'autorizzazione della Giunta.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72

1. Dopo il terzo comma dell'art. 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, è aggiunto il seguente comma:

«Per casi di assoluta necessità e comprovati da esigenze di servizio la Giunta può autorizzare con proprio provvedimento pagamenti in contanti fissandone l'importo e il limite.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 93 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72

1. Nel primo comma dell'art. 93 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, sono soppresse le parole «riguardanti spese in conto capitale».

Art. 5.

*Modifica dell'art. 21 della legge regionale
16 agosto 1984, n. 42*

1. Il terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è così sostituito:

«L'apertura di credito nella misura del 90 per cento a favore del dirigente della struttura regionale periferica, incaricato dell'esecuzione dell'opera, è disposta dalla Giunta a norma dell'art. 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 luglio 1994

BOTTIN

94R0804

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 29.

Inclusione di comuni nella Comunità montana dell'Agno-Chiampo ed estensione, a favore delle comunità montane, degli interventi di cui alla legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 61 del 26 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inclusione di comuni nella Comunità montana
dell'Agno-Chiampo*

1. In conformità alle previsioni contenute nell'art. 2, comma 3, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, i comuni di Brogliano, Chiampo e Valdagno inclusi nella comunità montana n. 16 dell'Agno-Chiampo.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio della Comunità montana è integrato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della sopraindicata legge regionale.

Art. 2.

*Estensione a favore delle Comunità montane degli interventi di cui alla
legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30*

1. Al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art. 3, comma 1, lettera b) ed e), della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, gli interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione di cui all'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, sono estesi alle comunità montane che, d'intesa con i comuni o parte di essi compresi nell'ambito della comunità stessa, intendano gestire, in forma associata, l'esercizio di funzioni e servizi propri dei comuni o a questi delegati.

2. La individuazione delle comunità montane interessate è effettuata dalla Giunta regionale sentita la delegazione regionale dell'Uncem Veneto.

3. Gli interventi di cui al comma 1 riguardando sia la struttura organizzativa della comunità montana sia quella dei singoli comuni interessati alla gestione associata.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge, si provvede con i fondi annualmente stanziati al capitolo 3470 del bilancio regionale denominato «Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 luglio 1994

BOTTIN

94R0805

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 61 del 26 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 60
della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12*

1. L'art. 60 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è così sostituito:

«Art. 60. — Rapporto di lavoro a tempo parziale.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasformare posti di organico a orario intero in posti di organico con orario a tempo parziale nei limiti del venti per cento delle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali relativamente ai profili che non comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità organiche.

2. L'istituzione di posti con orario a tempo parziale non può comportare modifiche quantitative della pianta organica, considerando a tal fine due posti a tempo parziale pari a un posto a orario intero e viceversa.

3. In via ordinaria l'assunzione di un posto con rapporto a tempo parziale comporta un orario giornaliero di lavoro pari al cinquanta per cento dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali. Fermo restando il limite di cui al comma 1, la Giunta regionale può altresì autorizzare l'articolazione dell'orario di lavoro pari al trenta o al settanta per cento e può autorizzare l'articolazione dell'orario settimanale solamente in alcune giornate alla settimana.

4. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del rapporto di lavoro a orario intero, ivi comprese le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. In particolare, valgono le seguenti disposizioni:

a) le norme di accesso sono quelle previste per il personale a tempo pieno fermo restando che comunque si provvede in via prioritaria alla trasformazione dei posti esistenti;

b) il trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettante al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alle stesse qualifiche e di pari anzianità. Spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute. Il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il personale con rapporto a tempo parziale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario. Tutti gli istituti che comportano riduzione dell'orario di servizio per il personale a tempo pieno sono ridotti proporzionalmente per il personale a tempo parziale.»

Art. 2.

*Introduzione dell'art. 60-bis
nella legge regionale 10 giugno 1991 n. 12*

1. Dopo l'art. 60 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis — Procedimento di trasformazione.

1. La percentuale dei posti indicata al comma 1 dell'art. 60 è prioritariamente riservata al personale di ruolo che chiede la trasformazione del rapporto.

2. A tal fine i dipendenti dovranno presentare domanda rivolta al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, corredata dal parere del responsabile della struttura di appartenenza.

3. La Giunta regionale provvede alla trasformazione entro il 31 ottobre, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Per il personale dei Centri di formazione professionale, al fine del perseguimento delle necessità didattiche, i suddetti termini sono rispettivamente il primo di luglio ed il primo di settembre. In sede di prima applicazione gli interessati, ivi compresi coloro che già fruiscono del part-time, dovranno presentare domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini dell'accoglimento della richiesta saranno considerati, nell'ordine, titoli di precedenza, fino ad esaurimento della percentuale dei posti disponibili:

a) la condizione di portatore di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;

b) avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;

d) avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;

e) la sussistenza di comprovate esigenze di studio.

5. In caso di possesso dei medesimi titoli di precedenza di cui al comma 4 da parte di più interessati, costituisce titolo di preferenza il possesso della maggiore anzianità di servizio nella qualifica.

6. La trasformazione del rapporto ha efficacia a tempo indeterminato.

7. Il dipendente in regime di orario a tempo parziale può chiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, sempre che siano trascorsi almeno tre anni dall'assunzione con rapporto a tempo parziale ovvero salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione, a condizione che sia vacante il relativo posto in pianta organica e che sussistono le esigenze di servizio.

8. I posti a tempo parziale eventualmente non assegnati al personale di ruolo, possono essere coperti con le ordinarie procedure di reclutamento.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 luglio 1994

BOTTIN

94R0806

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 31.

Norme in materia di usi civici.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 61
del 26 luglio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite con DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e con DPR 24 luglio 1977, n. 616, con la presente legge disciplina l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle all'uso previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono terre di uso civico, ai fini della presente legge, quelle provenienti dalla liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, le terre di cui sono titolari comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici, le terre derivanti da scioglimento di promiscuità, da permuta con altre terre di uso civico, da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge n. 1766/1927, da acquisti ai sensi dell'art. 22 della medesima legge e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché da provvedimenti di estinzione di usi civici.

2. Sono assoggettate alla disciplina della presente legge le costruzioni realizzate su terreno di uso civico.

3. Sono altresì assoggettati alle disposizioni della presente legge i beni di cui al comma 1 e 2 di proprietà collettiva delle generalità degli abitanti nel territorio di frazioni già costituenti comune o già facenti parte di altri comuni.

Art. 3.

Competenze regionali

1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, al dipartimento per le foreste e l'economia montana spettano:

- a) l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico;
- b) la tenuta dell'archivio delle terre di uso civico da istituirsi da parte della Giunta regionale;
- c) la redazione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale delle terre di uso civico.

Art. 4.

Accertamento delle terre di uso civico

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e trasmette ai comuni, ove esiste, l'elenco delle terre di uso civico indicando i relativi dati catastali e il provvedimento di riconoscimento, ovvero la richiesta di verifica dell'esistenza di terre di uso civico.

2. L'elenco, entro trenta giorni, è comunicato dai comuni ai comitati frazionali, se costituiti, ed è affisso all'albo pretorio per sessanta giorni. Gli interessati possono prenderne visione e presentare al competente comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.

3. I comuni, sentito il comitato frazionale se costituito, nei successivi sessanta giorni trasmettono alla Giunta regionale ogni notizia sullo stato delle terre di uso civico ricomprese nell'elenco o comunque esistenti nel proprio territorio. La comunicazione in ordine alle terre non ricomprese nell'elenco vale come richiesta di promuovere il procedimento di verifica delle stesse.

4. I comuni segnalano alla Giunta regionale le occupazioni abusive delle terre o i possessi fondati su titolo illegittimo nello stesso termine di cui al comma 3.

5. Nei novanta giorni successivi, la Giunta regionale emana:

- a) i provvedimenti di reintegra dei terreni nei casi di occupazioni abusive o di possesso fondato su titolo illegittimo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7;
- b) promuove le verifiche per le terre suscettibili di accertamento;
- c) dichiara l'inesistenza dei diritti di uso civico;
- d) forma l'inventario delle terre di uso civico già accertate e delle terre per le quali è promossa la verifica o già verificate con esito negativo.

6. Le terre in promiscuità di cui all'articolo 8 della legge n. 1766/1927 sono iscritte negli inventari in capo a tutti gli enti partecipanti alla stessa.

7. Gli inventari sono trasmessi ai comuni per essere affissi nell'albo pretorio ed al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Per i beni di cui al comma 3 dell'art. 2 la Giunta regionale trasmette gli elenchi di cui al comma 2 del presente articolo al comitato per l'Amministrazione separata di beni di uso civico di cui all'articolo 26 della legge n. 1766/1927 e all'articolo 64 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

9. Su proposta dei comuni interessati e, nel caso di cui al comma 8, su proposta dell'amministrazione separata, la Giunta regionale nomina periti esterni con specifica competenza in materia, i cui compensi sono calcolati sulla base delle tariffe professionali. La Regione concorre nelle spese nella misura massima del 50 per cento degli importi ammissibili.

Art. 5.

Assegnazione a categoria

1. La Giunta regionale assegna, con proprio provvedimento, le terre di uso civico alle categorie a), b) previste dall'articolo 11 della legge n. 1766/1927.

2. L'autorizzazione all'alienazione delle terre e al mutamento di destinazione è concessa soltanto per i terreni assegnati alla categoria a).

3. Le terre assegnate alla categoria b), la cui ripartizione è sospesa fino alla redazione del piano tecnico di sistemazione previsto dall'articolo 13 della legge n. 1766/1927, possono essere gestite temporaneamente a norma dell'art. 15 della medesima legge.

Art. 6.

Convalida delle autorizzazioni

1. La Giunta regionale convalida le autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di destinazione di terre di uso civico rilasciate in assenza di assegnazione alla categoria a) di cui all'articolo 11 della legge n. 1766/1927, quando l'atto di alienazione è stato stipulato e trascritto ovvero quando il mutamento di destinazione è stato realizzato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Sanatoria edilizia e sclassificazione dei terreni

1. Le opere realizzate su terreni di uso civico senza la prescritta autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione possono ottenere la sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, previo rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 8 della presente legge.

2. La Giunta regionale, su richiesta motivata del comune interessato, che delibera sentito il comitato frazionale se esistente, può disporre la sclassificazione di terre di uso civico che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate.

3. Per i beni di cui all'art. 2, comma 3, la Giunta regionale delibera su richiesta motivata del Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico.

Art. 8.

Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione

1. Per l'alienazione o mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il Comune, sentiti i comitati frazionali se costituiti, o il Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui all'articolo 2, comma 3, richiedono, nel rispetto del piano di utilizzo, di cui all'articolo 9, l'autorizzazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto n. 332/1928.

2. La Giunta regionale autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del regio decreto n. 332/1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico, in conformità del piano di utilizzo delle terre di uso civico.

3. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'Ente originario per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.

4. Le somme introitate dal Comune o dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettività.

Art. 9.

Piano di utilizzo delle terre di uso civico

1. La Giunta regionale, ad avvenuto accertamento delle terre di uso civico a norma dell'art. 4, predispone il relativo piano di utilizzo su proposta dei comuni e delle amministrazioni separate frazionali interessate.

2. Il piano indica:

a) le utilizzazioni delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, specificando altresì le zone che possono avere una utilizzazione diversa;

b) le superfici da riservare, secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'articolo 1021 del codice civile, all'esercizio degli usi civici di carattere essenziale da parte degli aventi diritto;

c) le disponibilità finanziarie necessarie da destinare alla valorizzazione delle terre di uso civico, con l'individuazione degli interventi prioritari;

d) le forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico appartenenti alla categoria a) ricomprese nell'articolo 10 della presente legge.

3. Il piano viene approvato dal Consiglio regionale ed ha validità quinquennale.

Art. 10.

Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria a)

1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) sono gestite:

a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibile;

b) mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel comune intestatario delle terre stesse.

2. I proventi introitati dai comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.

Art. 11.

Vigilanza

1. Al fine di tutelare le terre di uso civico, delle quali non è contestata la natura, dalle occupazioni, manomissioni e danneggiamenti, la vigilanza spetta al personale di vigilanza dei comuni ed alle amministrazioni separate per i territori di competenza, agli agenti del corpo forestale dello Stato, nonché al personale regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

2. Il Presidente della Giunta regionale ordina, previa diffida, il ripristino delle terre manomesse o di quelle danneggiate nonché il rilascio delle terre occupate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Art. 12.

Abrogazione

1. L'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è abrogato.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge si provvede per il 1994 mediante l'utilizzo della partita n. 10 «Norme in materia di usi civici», del fondo globale per spese correnti iscritto al capitolo n. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, e alla contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo n. 13002 denominato «Contributo ai Comuni per le operazioni di riordino in materia di usi civici, di cui all'articolo 4» con lo stanziamento di lire 500 milioni, per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1994 si provvederà ai sensi dell'art. 32-bis della vigente legge regionale di contabilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 luglio 1994

BOTTIN

94R0807

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 32.
Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, in tema di «Organizzazione turistica della Regione». Unificazione delle aziende di promozione turistica n. 1 e n. 2.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 61 del 26 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le aziende di promozione turistica n. 1 e n. 2, istituite ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, negli ambiti territoriali corrispondenti di cui all'allegato A della legge medesima, sono unificate nell'azienda di promozione turistica così individuata «APT n. 1 Cortina, Agordino, Val Zoldana, Val Boite, Comelico e Sappada».

2. L'ambito territoriale dell'azienda di promozione turistica di cui al comma 1 comprende i Comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tommaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore, Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina, Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore, Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Sappada.

3. La Giunta regionale, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina del commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13.

4. Il termine di 180 giorni di cui all'art. 27 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La numerazione delle aziende di promozione turistica dal numero 3 al numero 15, di cui all'allegato A, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, è modificata rispettivamente nei nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 luglio 1994

BOTTIN

94R0808

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 33.

Concorso regionale al finanziamento del progetto «Alcool, droga ed opere di pubblica utilità».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 61 del 26 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel quadro degli interventi previsti dall'art. 6, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 concorre, con un contributo di lire 300 milioni, al finanziamento del progetto «Alcool, droga ed opere di pubblica utilità» predisposto dal consorzio Padova ricerche d'intesa con l'Università degli studi di Padova e l'Agenzia regionale per l'impiego.

Art. 2.

Modalità di erogazione

1. All'erogazione del contributo, da liquidarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede la Giunta regionale, con propria deliberazione.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione per pari importo della partita n. 6 «Lavori socialmente utili» del fondo globale spese correnti, iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994.

2. Nel medesimo stato di previsione è istituito il capitolo 20594 denominato «Concorso regionale al finanziamento del progetto "Alcool, droga ed opere di pubblica utilità"» con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa per l'anno 1994.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 luglio 1994

BOTTIN

94R0809

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 «Legge forestale regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 63 del 2 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52

1. L'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.

2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto.

3. I terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.

4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.

5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo culturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati.

6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico.

7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.

8. I prati e i pascoli arborati non si considerano bosco se il grado di copertura arborea non supera il 30 per cento della relativa superficie e se non vi è in atto rinnovazione forestale.»

Art. 2.

*Modifica dell'art. 15
della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52*

1. L'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1. I boschi di cui all'art. 14 sono tutelati, in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.

2. È vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale, salvo in casi esplicitamente autorizzati, previa destinazione a bosco di altrettanta superficie, fatte salve le opere a servizio dei boschi e dei pascoli nonché gli interventi di regimazione idraulica.

3. Al fine di destinare ad altri usi produttivi superfici boscate è consentita la riduzione della superficie forestale previa autorizzazione rilasciata dal servizio forestale regionale competente per territorio.

4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi, salvo che non siano esplicitamente previste dagli strumenti urbanistici.

5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore ai sensi del rdl 30 dicembre 1923. Il. 3267.».

Art. 3.

*Modifica dell'art. 23
della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52*

1. L'art. 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

1. Tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità di un piano economico di riassetto forestale dei beni silvo pastorali regolarmente approvato.

2. La Regione per le proprietà forestali di estensione inferiore ai 200 ettari, se ad alto fusto, ed ai 400 ettari, se a ceduo e a ceduo composto, promuove la costituzione di consorzi fra proprietari per gli scopi di cui al comma 1.

3. Le utilizzazioni dei boschi possono aver luogo solamente a seguito della redazione di un verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dal servizio forestale regionale competente per territorio.

4. Fanno eccezione alla prescrizione di cui al comma 3 le utilizzazioni dei boschi privati per uso interno del proprietario.

5. Le utilizzazioni dei boschi da parte degli enti e delle comunioni familiari devono avvenire anche in conformità ad un capitolato tecnico, il cui schema viene approvato dalla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale concede ai proprietari dei boschi un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui al comma 1.

7. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, perché lontani dalla normalità, i piani economici possono essere finanziati a totale carico della Regione.

8. Il Consiglio regionale approva le direttive e le norme concernenti la pianificazione forestale predisposte dalla Giunta regionale.

9. La Giunta regionale approva e rende esecutivi i piani economici di riassetto forestale dei beni silvo pastorali e le loro varianti e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 luglio 1994

BOTTIN

94R0810

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1994, n. 35.

Sanzioni amministrative a carico di utenti trasgressori sui mezzi di trasporto pubblico locale.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 64
del 5 agosto 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prevenzione

1. Le autorità di bacino e le aziende dei trasporti pubblici promuovono iniziative volte alla prevenzione e a disincentivare i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio.

Art. 2.

Violazioni e sanzioni amministrative

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all'art. 6.

2. Nel caso di trasporto urbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1 comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore;

b) la sanzione amministrativa da 20 a 80 volte la tariffa ordinaria minima regionale arrotondata alle lire 1.000 superiori.

3. Nel caso di trasporto extraurbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1 comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere;

b) la sanzione amministrativa da 20 a 80 volte la tariffa ordinaria minima regionale relativa al primo scaglione chilometrico o alla prima fascia tariffaria. L'importo della sanzione dev'essere arrotondato alle lire 1.000 superiori.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni agli uffici dell'azienda di trasporto si applica una sanzione pecuniaria di lire 10.000, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.

Art. 3.

Funzioni amministrative

1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate all'art. 1 sono esercitate rispettivamente dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune in ragione alla competenza al rilascio della concessione della linea di trasporto pubblico di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 54.

2. Per il procedimento di accertamento delle violazioni e di determinazione e irrogazione delle sanzioni ai trasgressori si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata alla lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 2, immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981.

Art. 5.

Destinatari delle somme introitate

1. Le aziende di trasporto pubblico locale introitano l'intero importo delle pene pecuniarie riscosse, provvedendo ad iscrivere le somme nel bilancio di esercizio come «proventi del traffico» e con obbligo di rendicontazione separata.

2. Nel caso in cui il pagamento delle somme non sia avvenuto con le modalità previste all'art. 4, gli enti competenti di cui all'art. 3 trattengono il 30 per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse al fine di coprire le spese per l'esercizio dell'attività svolta.

3. Le aziende di trasporto pubblico locale impiegano parte dei proventi relativi alle sanzioni per attività idonee a migliorare le informazioni relative al servizio e ai punti vendita.

Art. 6.

Agenti accertatori

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'art. 2 provvede il personale autorizzato delle aziende di trasporto pubblico.

2. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Provincia competente.

3. Le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione sono delegate alla Provincia nel cui territorio rientra in via prevalente il percorso dell'autolinea.

4. Gli agenti di cui al comma 1 possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel dpr 11 luglio 1980, n. 753 e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.

5. Gli agenti accertatori, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, hanno la qualifica di agenti di polizia amministrativa.

Art. 7.

Requisiti degli agenti accertatori

1. Il personale dell'azienda per poter essere incaricato dell'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere subito condanna né essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

b) aver frequentato con esito favorevole il corso di idoneità di cui all'art. 8.

Art. 8.

Corsi d'idoneità

1. La Provincia competente organizza di norma ogni anno un corso di preparazione per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse da utenti del trasporto pubblico locale.

2. Il corso comprende l'insegnamento della normativa in materia di sanzioni amministrative e delle necessarie nozioni di diritto e procedura penale.

3. Alla fine del corso i partecipanti devono sostenere con esito favorevole una prova d'esame per l'accertamento dell'idoneità.

Art. 9.

Esercizio delle funzioni delegate

1. La Giunta regionale, a norma dell'art. 55 dello Statuto esercita i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 10.

Obblighi delle aziende

1. Le aziende di trasporto pubblico locale forniscono alla Giunta regionale nonché alle amministrazioni provinciali e comunali richiedenti ogni informazione sull'esercizio delle funzioni in materia di accertamento e contestazione delle violazioni sui mezzi di trasporto.

2. Le stesse aziende trasmettono alla Giunta regionale, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 27 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, i dati relativi agli accertamenti compiuti nel corso dell'anno precedente.

Art. 11.

Abrogazione

1. L'art. 48 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, concernente sanzioni a carico degli utenti trasgressori, è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 agosto 1994

BOTTIN

94R0811

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1994, n. 36.

Modifica dell'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale» come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 64 del 5 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30.

1. L'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30, è così sostituito:

«Art. 30. — Tariffe minime e agevolazioni.

1. Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle relative agli abbonamenti speciali feriali per lavoratori e studenti, sono determinate annualmente dalla Giunta regionale, sentite le autorità di bacino e gli enti locali interessati.

2. Le tariffe minime devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che è stabilita annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

3. Le tariffe minime ordinarie non possono essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 31 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 24 aprile 1983, n. 131.

4. Le tariffe degli abbonamenti devono essere proporzionali e non possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 18 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e dalla normativa regionale vigente.

5. Possono essere previste agevolazioni per le fasce deboli dell'utenza, identificate nei pensionati con trattamento economico non superiore al minimo Inps, di età superiore ai 60 anni, privi di redditi propri, nonché negli invalidi e portatori di handicap, formalmente riconosciuti dalle Commissioni mediche previste dalla legislazione vigente, con un grado di invalidità non inferiore al 74 per cento o equiparato.

6. Nel caso di due coniugi, anche se entrambi pensionati, l'agevolazione, di cui al comma 5 non spetta ove il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti dagli stessi, al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti superiore a due volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

7. Per le categorie degli invalidi e portatori di handicap di cui al comma 5 le agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidità riconosciuto, esclusa l'eventuale indennità di accompagnamento, non sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

8. Al fine di cui ai commi 5 e 6 non si considerano né il reddito della casa di abitazione né gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1,2 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

9. Per i grandi invalidi di guerra e per servizio, appartenenti alla prima categoria corrispondente alla invalidità del 100 per cento, per i ciechi e per gli invalidi di guerra e del lavoro con grado di invalidità non inferiore all'80 per cento, le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo spettano comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità.

10. Le agevolazioni di viaggio, di cui al presente articolo, sono confermate ai Cavalieri di Vittorio Veneto, agli invalidi di guerra nonché agli accompagnatori degli invalidi di cui al comma 9, titolari dell'indennità di accompagnamento.

11. Le autorità di bacino determinano le modalità di rilascio, i tempi di validità, il tipo di agevolazione nonché l'ammontare dell'onere per il rilascio del titolo di viaggio, eventualmente differenziato per categorie, il cui importo va destinato alle aziende di trasporto pubblico locale interessate.»

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 agosto 1994

BOTTIN

94R0812

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1994, n. 37.

Modifica della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 «Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 67 del 16 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29

1. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 sono aggiunte le seguenti lettere:

- «g) promuovere azioni di confronto sulle tematiche giovanili e sulla metodologia e sperimentazione degli interventi;
- h) verificare in corso di attuazione e valutare alla fine, gli interventi approvati dalla Regione.»

2. All'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

«2. La Regione indica le linee guida per l'attuazione delle politiche giovanili ed assume un ruolo di sostegno e di collegamento delle risorse esistenti pubbliche e private anche mediante la promozione di iniziative e servizi di tipo sperimentale.»

Art. 2.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29

1. L'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:

«Art. 3

1. È istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, servizio pubblico a disposizione degli enti locali e delle associazioni, con il compito di:

- a) studiare e analizzare i problemi della condizione giovanile;
- b) rilevare bisogni, aspettative e tendenze dei giovani;
- c) censire le risorse presenti nel territorio, gli interventi realizzati e quelli in corso.

2. All'interno dell'Osservatorio permanente è istituita una banca dati sulla condizione giovanile in collegamento con un Centro di documentazione anche al fine di diffondere informazioni nel settore.»

Art. 3.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29

1. L'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:

«Art. 4.

1. È istituita la Consulta per la condizione giovanile.

2. La Consulta è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente per materia o un suo delegato con funzioni di Presidente;

b) sette membri designati congiuntamente dalle consulte delle associazioni istituite presso i comuni, garantendo la rappresentatività territoriale;

c) sette membri designati congiuntamente dalle associazioni giovanili a carattere regionale iscritte all'albo di cui all'art. 4-bis.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. La Consulta dura in carica cinque anni dalla data della sua costituzione.

5. Per la costituzione della Consulta il Presidente della Giunta regionale invita le consulte e le associazioni di cui al comma 2 a concordare le designazioni di rispettiva competenza e a comunicarle nel termine di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede a nominare, in via sostitutiva, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 2, i componenti tra i responsabili delle consulte e delle associazioni.

6. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente e ogniqualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

7. La Consulta esprime le istanze della condizione giovanile regionale ed indica le iniziative ritenute necessarie e prioritarie nel campo delle politiche giovanili.

8. Gli indirizzi e le proposte della Consulta sono sottoposti alla Giunta regionale.

9. Per lo svolgimento della propria attività la Consulta dispone di una sua segreteria, istituita all'interno del dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione.».

Art. 4.

*Introduzione dell'art. 4-bis
nella legge regionale 28 giugno 1988, n. 29*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è aggiunto il seguente art. 4-bis:

«Art. 4-bis

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo delle associazioni giovanili.

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza attiva dell'associazione nel territorio regionale da almeno un anno;

b) statuto ispirato ai principi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti;

c) specificità giovanile indicata chiaramente nella denominazione o contemplata all'interno dello statuto.

3. Le modalità concernenti la tenuta dell'albo, la sua revisione biennale, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione, le modalità per le eventuali cancellazioni, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta.

4. Il parere della Consulta di cui al comma 3 è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Si prescinde altresì dal parere nelle more della costituzione della Consulta.».

Art. 5.

*Modifica dell'art. 5
della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29*

1. L'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:

«Art. 5.

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 1 la Giunta regionale approva, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7, il programma dei progetti obiettivo e dei progetti pilota relativi alla condizione giovanile.

2. Nel programma degli interventi sono indicate le priorità di intervento e gli obiettivi generali e specifici dei progetti, individuate le competenze gestionali, disciplinati i contenuti, i criteri attuativi e le procedure dei medesimi.

3. Il programma di cui al comma 1 è comunicato alla Consulta per eventuali osservazioni.».

Art. 6.

*Modifica dell'art. 6
della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29*

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:

«1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti predisposti dagli enti locali, in via prioritaria, e dalle associazioni giovanili iscritte all'albo di cui all'art. 4-bis, congruenti con gli obiettivi e le priorità stabilite nel programma dei progetti obiettivo di cui all'art. 5.».

Art. 7.

*Modifica dell'art. 7
della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29*

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 le parole «entro il 31 maggio» sono sostituite con le parole: «entro il 31 ottobre di ogni anno».

Art. 8.

*Modifica dell'art. 8
della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29*

1. Alla fine dell'art. 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29, sono aggiunte le parole: «con particolare attenzione all'acquisizione di nuove professionalità».

Art. 9.

*Abrogazione dell'art. 9
della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29*

1. L'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è abrogato.

Art. 10.

*Modifica dell'art. 10
della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29*

1. L'art. 10 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:

«Art. 10.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge trova copertura finanziaria all'apposito Cap. 61428 del bilancio regionale per gli anni 1994, 1995 e 1996, per l'importo di lire 1.000.000.000 per ciascuno anno.».

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 agosto 1994

BOTTIN

94R0813

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 38.

Poroga di termini di cui alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, è prorogato al 31 dicembre 1995. Conseguentemente il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è prorogato al 30 giugno 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0908

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 39.

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 in tema di «Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville Venete (IRVV)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è così modificato:

«Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia;

b) da 3 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a due;

c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

d) da un membro designato dalla sezione veneta dell'ANCI (Associazione nazionale Comuni d'Italia) d'intesa con la sezione del Friuli Venezia Giulia e scelto tra i Comuni che abbiano nel proprio territorio, almeno una villa d'interesse artistico o storico;

e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0909

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 40.

Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge vengono fissati criteri per la disciplina degli orari delle attività e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 1° giugno 1971, n. 425 e dalla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 2.

Orari dei pubblici esercizi

1. Il Sindaco, sentite congiuntamente le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'azienda di promozione turistica e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in ambito regionale, determina l'orario minimo e massimo nella fascia oraria compresa:

a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo per gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287;

b) tra le ore 8 antimeridiane e le ore 4 del giorno successivo per gli esercizi di cui alla lettera c) del medesimo articolo; qualora si tratti di sale da ballo e locali notturni l'orario di attività deve essere continuato.

2. L'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio deve essere compreso tra le cinque e le otto ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. L'orario massimo di attività non può superare:

a) le ore 16 giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991;

b) le 20 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alle lettere b) e d) di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991;

c) le 14 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera c) di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991.

4. L'orario, nel rispetto del numero massimo di ore consentito per le singole tipologie, per essere differenziato dal Sindaco per tipo di esercizio e di servizio svolto, per zona e per periodi dell'anno, con fissazione di limiti anche più ristretti in relazione alle diverse esigenze.

5. I titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello, ben visibile.

6. Gli esercizi di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991 ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal Sindaco, con le modalità di cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino al limite massimo fissato per la tipologia di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991.

Art. 3.

Deroga per particolari periodi ed occasioni

1. Il Sindaco può autorizzare la protrazione dell'orario massimo di chiusura per tutte le tipologie di esercizi pubblici di cui alla presente legge, fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei periodi:

a) dal 1° dicembre al 6 gennaio successivo, compreso;

b) i 15 giorni precedenti il mercoledì delle Ceneri;

c) dal 1° al 25 agosto compreso;

d) in occasione della festa patronale e per speciali manifestazioni locali.

2. Le limitazioni di orario di cui alla presente legge non si applicano nei giorni 31 dicembre e 1° gennaio di ogni anno.

Art. 4.

Limiti agli orari e compatibilità con l'inquinamento acustico

1. Nella determinazione degli orari degli esercizi di cui alla presente legge il Sindaco deve assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.

Art. 5.

Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche

1. Limitazioni agli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 6.

Orario degli esercizi misti

1. Gli esercizi misti di ristorazione, di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991 e di somministrazione di cui alla lettera b), comma 1 dello stesso articolo devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente che deve essere preventivamente comunicata al Sindaco da parte del titolare dell'esercizio.

2. Gli esercizi misti muniti congiuntamente di autorizzazione per la somministrazione e di autorizzazione per il commercio o per altre attività economiche devono osservare i limiti temporali previsti per ciascuna attività e sospendere la somministrazione ovvero la vendita dei relativi generi rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura per ciascuna specifica attività.

Art. 7.

Orario degli esercizi annessi ad alberghi

1. Negli esercizi annessi ad alberghi o altri complessi ricettivi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche fuori dall'orario di cui ai precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate.

Art. 8.

Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni

1. Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito dall'articolo 2.

Art. 9.

Orari di altri esercizi pubblici

1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, negli spacci degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la vendita esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all'articolo 2.

Art. 10.

Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari

1. I pubblici esercizi di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991 situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del mercato, possono essere autorizzati dal Sindaco ad anticipare l'apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario massimo di 20 ore giornaliere senza possibilità di proroga dell'orario di chiusura.

Art. 11.

Scelta dell'orario

1. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Sindaco, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede o di modificazione dell'autorizzazione.

3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vale l'orario prescelto dal precedente titolare.

5. L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero anno solare; l'eventuale modifica per l'anno successivo deve essere comunicata al Sindaco entro il 1° dicembre. Modifiche per comprovati motivi, nel corso dell'anno, possono essere consentite dal Sindaco su richiesta dell'esercente, purché non contrastino con le esigenze dell'utenza.

6. Qualora le ore di apertura in talune zone si concentrino abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulti dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 1 della legge n. 287/1991, può modificare l'orario scelto dall'esercente.

Art. 12.

Deroghe generali all'orario minimo

1. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, qualora l'esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.

3. In caso di sospensione dell'attività, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni, il titolare deve darne notizia al Sindaco almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

Art. 13.

Chiusura settimanale

1. È obbligatorio per gli esercizi pubblici un giorno di chiusura settimanale determinato secondo le modalità della legge 1º giugno 1971, n. 425 e con le esclusioni previste dalla legge stessa.

2. L'esercente ha facoltà di scegliere un'ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di turno di riposo obbligatorio, previa comunicazione al Sindaco.

Art. 14.

Deroga all'obbligo di chiusura

1. Il Sindaco, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 2, comma 1, può consentire, per periodi che complessivamente non possono essere superiori a novanta giorni per ciascun anno solare, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale di cui all'articolo 7 della legge 1º giugno 1971, n. 425, per i periodi dell'anno in cui si verificano eccezionali flussi turistici.

2. Analoghe deroghe possono essere concesse per avvenimenti eccezionali non ricorrenti o per avvenimenti a carattere nazionale con ripercussioni a livello locale o per armonizzare il sistema di apertura dei pubblici esercizi con quelli del commercio al dettaglio in forma fissa o in forma ambulante.

3. Può essere prevista anche una deroga temporanea, per non più di cinque giornate in un anno solare per ciascun esercente, quando ricorrono particolari festività o manifestazioni o per motivi di interesse pubblico.

Art. 15.

Cartello orario

1. È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello visibile al pubblico, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al Sindaco, nonché il giorno in cui si effettua la chiusura settimanale obbligatoria e quella facoltativa eventualmente prescelta.

Art. 16.

Ferie

1. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il Sindaco predispone, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge in modo da garantire un adeguato livello del servizio per ciascun tipo di esercizio.

2. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

Art. 17.

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, il provvedimento del Consiglio regionale n. 743 del 28 maggio 1993 è abrogato.

Art. 18.

Norme transitorie

1. Il Sindaco, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve emanare apposita ordinanza di disciplina degli orari dei pubblici esercizi, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legge stessa.

2. Fino all'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 1 si applicano i criteri per la determinazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al P.C.R. 28 maggio 1993, n. 743.

3. I titolari di esercizi già in attività devono comunicare le scelte relative all'orario entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento comunale assunto in applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0910

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 41.

Partecipazione della Regione alla costituzione della Società per azioni «Agenzia per Venezia» ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:-

Art. 1.

1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla Società per azioni di cui all'articolo 12, comma 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.

Art. 2.

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione della Società per azioni denominata «Agenzia per Venezia S.p.a.» prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.

Art. 3.

1. Ai fini previsti dall'articolo 2 il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo della società e il relativo statuto nel testo approvato dal comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nella seduta del 10 marzo 1994, nonché a sottoscrivere un aumento di quote per un importo di L. 10.000.000.000 e ad assumere le conseguenti determinazioni previste dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 62/1994.

Art. 4.

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, rappresenta la Regione in seno all'assemblea della società.

Art. 5.

1. Per le designazioni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società spettanti alla Regione è competente la Giunta regionale.

Art. 6.

1. All'onere di L. 10.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 50511 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 approvato con legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, ed istituzione nel medesimo bilancio del capitolo 50521 denominato «Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Società per azioni «Agenzia per Venezia» con lo stanziamento di L. 100.000.000.000 per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0911

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 42.

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 «Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 è così sostituito:

«Il concorso regionale negli interessi sui mutui della durata non inferiore ad anni dieci, è concesso in conformità dell'articolo 5 della presente legge ed alle disposizioni previste all'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85

1. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 è abrogato.

Art. 3.

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6-bis - Revoca e trasferimento del vincolo di indivisibilità.

1. Il vincolo di indivisibilità previsto al terzo comma dell'articolo 6 è raggugliato alla durata del mutuo, può essere revocato o trasferito oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa statale vigente in materia di proprietà contadina, nei seguenti casi:

a) i terreni siano ricompresi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un Piano Regolatore regolarmente approvato;

b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per effetti di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, ancorchè si proceda alla cessione volontaria ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;

c) i beni formino oggetto di permuta ed il vincolo di indivisibilità sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, semprechè la permuta stessa riguardi una parte del terreno dell'azienda e sia necessaria a migliorare l'accorpamento, la struttura e l'organicità dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria, e permangano i requisiti di idoneità».

Art. 4.

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7-bis - Riduzione onerosità degli investimenti.

1. Al fine di ridurre l'onerosità degli investimenti effettuati, che compromettono la redditività aziendale e migliorare le condizioni di gestione delle imprese diretto-coltivatrici, ai soggetti indicati dall'articolo 2, che hanno beneficiato delle provvidenze creditizie per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice ai sensi della vigente normativa in materia, può essere concesso un concorso negli interessi relativi a mutui — contratti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, — per il consolidamento di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari effettuati mediante prestiti di dotazione e mutui agrari poliennali impiegati per l'acquisto di fondi ai sensi della presente legge e per l'esecuzione di miglioramenti fondiari, anche se assistiti dal concorso finanziario pubblico.

2. L'importo dei predetti mutui, della durata massima di anni dieci, può essere raggugliato fino all'intero ammontare delle passività onerose in essere all'entrata in vigore della presente legge.

3. Il concorso di cui al comma 1, determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 65 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso dalla Giunta regionale in via attualizzata sotto forma di contributo da corrispondere in un'unica soluzione agli istituti mutuanti, previa definizione del contratto di mutuo per il consolidamento».

Art. 5.

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 8-bis - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale è autorizzata ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto, ad emanare, sentita la competente Commissione consiliare, disposizioni attuative della presente legge».

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire un miliardo per l'anno 1995, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 12532 denominato «Contributi per assistenza polivalente di cui all'articolo 21 legge regionale n. 88/1980 e legge regionale n. 20/1981» è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 e contemporanea istituzione del capitolo 11040 denominato «Contributi in c/interessi attualizzati per la diminuzione delle onerosità derivanti da operazioni creditizie, di durata al massimo decennale, mirate alla formazione e ricomposizione della proprietà diretto coltivatrice», con lo stanziamento di lire un miliardo da iscrivere per sola competenza nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 per il solo anno 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0912

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 43.

Modifiche della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 «Nuove norme in materia di associazionismo artigiano».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:

«1. Sono destinatari dei contributi regionali le cooperative, i consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa, costituiti da almeno cinque imprese artigiane aventi i requisiti previsti dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:

«3. Per l'anno 1994 beneficiano del contributo regionale i seguenti settori:

- a) autotrasporto;
- b) promozione commerciale;
- c) servizi ambientali».

Art. 3.

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:

«2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per tre anni anche non consecutivi dall'esercizio di ammissione».

Art. 4.

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35

1. L'articolo 17 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:

«Art. 17 - Divieto di cumulo.

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali e regionali».

Art. 5.

Termine di presentazione delle domande anno 1994

1. Per l'anno 1994 il termine di presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è fissato al 31 ottobre.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0913

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 44.

Modifica della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'artigianato».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

*Modifica dell'articolo 24 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni*

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«2. Tale manifesto deve essere affisso per la durata di quindici giorni continuativi negli albi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dei comuni della provincia, dandone notizia sulla stampa locale».

Art. 3.

*Modifica dell'articolo 28 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni*

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai componenti il seggio elettorale spettano il rimborso delle spese di viaggio con le modalità stabilite per i dirigenti regionali ed una indennità forfettaria di L. 150.000 lorde, aumentata del cinquanta per cento per il Presidente».

Art. 4.

*Modifica dell'articolo 34 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni*

1. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 per l'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato, già prorogato dall'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0914

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 45.

Interventi urgenti a salvaguardia dell'occupazione nel settore del commercio.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77
del 16 settembre 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di sostenere l'occupazione e lo sviluppo nel settore del commercio la Regione Veneto dispone agevolazioni finanziarie ed azioni di promozione economica a favore delle piccole imprese commerciali operanti nel territorio regionale.

Art. 2.

Fondo di rotazione

1. È istituito presso la società finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.a. un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti di imprese del settore del commercio che comportino incrementi o consolidamenti occupazionali nonché la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale.

2. La Veneto Sviluppo S.p.a. integra il fondo di rotazione con proprie risorse e con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

3. La Veneto Sviluppo S.p.a. assicura alle imprese beneficiarie, rispetto al tasso di riferimento, agevolazioni nella misura non superiore a:

a) quattro punti percentuali nei casi in cui i programmi proposti prevedano incrementi occupazionali;

b) due punti percentuali nei casi in cui i programmi proposti prevedano il semplice consolidamento occupazionale.

Art. 3.

Beneficiari delle agevolazioni

1. Sono destinatari dei benefici della presente legge le piccole imprese commerciali come definite al successivo comma 2, che realizzino programmi che congiuntamente o alternativamente prevedano:

a) l'acquisizione, in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, compresa l'acquisizione, in qualsiasi forma, delle aree;

b) l'acquisizione, in qualsiasi forma, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno;

c) la formazione delle scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento, entro il limite massimo del 20 per cento del totale degli investimenti.

2. Per piccole imprese ai fini della presente legge, si intendono quelle aventi non più di dieci dipendenti e 1,9 milioni di ECU di fatturato o 0,7 milioni di ECU di totale stato patrimoniale, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie e che non si connotino, per l'appartenenza diretta o indiretta, ad un gruppo imprenditoriale, con l'eccezione delle forme associative quali unioni volontarie e gruppi d'acquisto.

3. Le imprese beneficiarie sono tenute, per tutta la durata del finanziamento ad aumentare o mantenere il proprio livello occupazionale a seconda del tipo di programma presentato.

4. Il finanziamento deve avere una durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a sessanta mesi. Entro tale termine le imprese beneficiarie debbono restituire l'importo ricevuto, maggiorato degli interessi determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della presente legge.

5. Le domande di finanziamento, con allegato il programma prescelto, vanno presentate alla Veneto Sviluppo S.p.a. direttamente o tramite le cooperative e consorzi di garanzia.

Art. 4.

Criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale, annualmente e con propria deliberazione fissa i criteri di priorità, i termini di presentazione delle domande e le modalità da seguire per istruire le domande di finanziamento e determina le condizioni che disciplinano i rapporti fra la Veneto Sviluppo S.p.a. e gli interessati.

2. La Veneto Sviluppo S.p.a. si attiene alle direttive della Giunta per la istruzione delle domande e per la formazione della graduatoria finalizzata alla erogazione dei finanziamenti.

3. La Giunta regionale approva con deliberazione la graduatoria predisposta dalla Veneto Sviluppo S.p.a. e può esercitare, in ogni momento, funzioni di controllo sulle procedure seguite e di vigilanza sull'operato della Veneto Sviluppo S.p.a. nell'applicazione della presente legge.

Art. 5.

Compiti della Veneto Sviluppo S.p.a.

1. La Veneto Sviluppo S.p.a. esercita le necessarie funzioni amministrative relative alla formazione delle graduatorie, alla concessione dei finanziamenti, nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con il conseguente obbligo della revoca o riduzione in caso di mancata o parziale realizzazione dei programmi ammessi.

2. Le graduatorie dei beneficiari relative a ciascun programma di finanziamento vengono predisposte dalla Veneto Sviluppo S.p.a., sentito il parere del comitato tecnico di cui all'articolo 6, sulla base delle richieste delle imprese interessate, secondo i criteri e le direttive dettati dalla Giunta regionale.

3. Il parere di cui al comma 2, deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

Art. 6.

Comitato tecnico

1. È istituito un comitato tecnico composto da:

a) il direttore della Veneto Sviluppo S.p.a. o un suo delegato che lo presiede;

b) due dipendenti regionali in servizio presso il dipartimento per il commercio ed i mercati con il livello funzionale non inferiore all'ottavo designati dalla Giunta regionale;

c) tre rappresentanti dei commercianti designati dalle associazioni di categorie più rappresentative a livello regionale.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Le designazioni di cui alla lettera c) devono essere richieste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed effettuate entro i successivi trenta giorni. In caso di mancate o incomplete designazioni, il comitato è istituito egualmente e funziona con i componenti già insediati.

4. I componenti del comitato possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento da supplenti nominati con le stesse modalità dei titolari.

5. Funge da segretario del comitato un funzionario della Veneto Sviluppo S.p.a.

6. Il comitato esprime validamente i propri pareri con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.

7. Le spese di funzionamento del comitato sono a carico della gestione del fondo.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. All'ammontare di L. 6.500.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante introito al capitolo 8325 istituito nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio 1994, denominato «Introito di somme del fondo regionale di rotazione per anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1985, n. 517, credito agevolato al commercio».

2. Nello stato di previsione del bilancio per l'anno 1994 è istituito il capitolo 32018, con lo stanziamento per competenza e per cassa di L. 6.500.000.000 denominato «fondo di rotazione per il credito agevolato nel settore del commercio; assegnazione alla Veneto Sviluppo S.p.a.».

3. Eventuali ulteriori recuperi delle somme anticipate ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 1 e gli interessi nel frattempo maturati, saranno portati in aumento allo stanziamento del medesimo capitolo 32018 per gli anni 1995 e successivi.

Art. 8.

Abrogazione. Norme finali e transitorie

1. Con la presente legge viene abrogata la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 1 «Fondo regionale di rotazione per anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 «Credito agevolato al commercio». Ai procedimenti amministrativi iniziati durante la vigenza della legge regionale n. 1/1985 ed ancora in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni di detta legge.

2. Le somme disponibili presso gli istituti di credito abilitati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 1/1985 vengono reintroitate al bilancio regionale mediante versamento in conto di tesoreria, da disporsi con deliberazione della Giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0915

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 46.

Disciplina degli autoservizi atipici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autoservizi atipici

1. Gli autoservizi atipici sono caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari e frequenze prestabilite e sono rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio.

2. La prestazione del servizio è collegata alla preventiva stipulazione di un apposito contratto privato di trasporto per il quale non è riconosciuto il carattere di pubblica utilità da parte degli enti competenti. L'onere del trasporto è a totale carico del committente.

3. I servizi possono essere esercitati solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dagli enti competenti.

4. I servizi sono affidati alle aziende di trasporto titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente, che per tale attività sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di noleggio.

5. Gli enti competenti, in deroga al contingentamento determinato dal Consiglio regionale, possono rilasciare autorizzazioni al noleggio di autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi di scuolabus, effettuati con veicoli di colorazione gialla con la scritta «scuolabus» ovvero di «veicoli speciali adibiti esclusivamente al trasporto disabili», dotati di idoneo equipaggiamento.

Art. 2.

Esercizio delle funzioni

1. Le funzioni amministrative relative ai servizi atipici che si svolgono all'interno di un bacino di traffico ed interessanti il territorio di più comuni sono delegate alle province.

2. I servizi atipici che si svolgono integralmente nell'ambito del territorio comunale sono di competenza dei comuni interessati e sono esercitati secondo le modalità della presente legge.

3. L'autorizzazione al servizio atipico rilasciata dall'ente competente costituisce titolo a distogliere il veicolo dal servizio di linea concesso o dal servizio di noleggio autorizzato dallo stesso ente.

4. Qualora l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione al servizio atipico sia diverso da quello che ha rilasciato la concessione o l'autorizzazione di noleggio con conducente la medesima autorizzazione è subordinata al nulla osta di quest'ultimo ente.

Art. 3.

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 è subordinato all'esistenza delle seguenti condizioni e requisiti:

a) stipulazione con il committente di un contratto, registrato a norma di legge, in cui siano indicati il percorso, le fermate, il programma di esercizio, l'orario, il numero giornaliero di autobus da impiegare, le condizioni economiche concordate, la durata del contratto; in tale contratto deve altresì risultare debitamente sottoscritta la specifica attestazione del committente circa la conoscenza e il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;

b) l'impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448; il conducente del veicolo deve comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto e, qualora lo stesso sia un dipendente, deve essere legato al vettore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative;

c) gli autobus impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e devono essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi;

d) l'esercizio del servizio atipico non deve costituire impedimento al regolare svolgimento del servizio per cui l'autobus è stato immatricolato e non deve comportare turbativa all'effettuazione dei servizi pubblici di linea;

e) il percorso prescelto deve presentare le necessarie condizioni di sicurezza in funzione del servizio da esercitare;

f) l'esercizio del servizio atipico è soggetto al pagamento della tassa di rilascio e del contributo di sorveglianza nella misura prevista per le concessioni di autolinee ordinarie.

2. L'autorizzazione è rilasciata fino alla scadenza del contratto privato di trasporto, perdurando i requisiti di cui al comma 1.

3. Ogni modifica di esercizio deve essere preventivamente autorizzata, secondo le norme della presente legge.

4. L'esercizio dell'autoservizio atipico non può essere svolto in sovrapposizione con i servizi di trasporto pubblico locale; nei casi di concorrenza l'autorizzazione potrà essere assegnata subordinatamente all'esito favorevole di apposita istruttoria esperita in contraddittorio tra gli enti interessati con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata e di un rappresentante del dipartimento viabilità e trasporti della Regione.

5. La sovrapposizione o interferenza non va riferita solo alla materiale connessione del percorso o del programma di esercizio, ma anche alla finalità dei servizi stessi.

Art. 4.

Prescrizioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio atipico deve essere allegata alla carta di circolazione dell'autobus impiegato, che deve essere di proprietà o nella disponibilità giuridica del titolare; a bordo dello stesso mezzo deve essere tenuta copia autenticata dell'autorizzazione di noleggio o dell'atto di concessione, attestanti il tipo di servizio per cui è immatricolato l'autoveicolo.

2. L'ente competente è tenuto a notificare la comunicazione del diniego ad esercitare il servizio anche al committente dello stesso.

Art. 5.

Attività di vigilanza

1. Le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi.

2. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per la riscossione delle relative somme si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque effettui servizi atipici in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni.

Art. 7.

Norme transitorie

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono servizi riconducibili alla classificazione di cui all'articolo 1 devono presentare agli enti competenti, entro il termine di novanta giorni, copia dei documenti attestanti i requisiti previsti dagli articoli 1 e 3 per ciascun servizio in esercizio.

2. Le imprese che, sulla base di apposito contratto privato di trasporto svolgono attività riconducibile a quella regolata dalla presente legge e la esercitano mediante l'istituto della concessione o dell'autorizzazione, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, devono regolarizzare l'esercizio del servizio.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono titolari di concessioni o di autorizzazioni di noleggio, ma sono in possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione, possono esercitare il servizio fino alla scadenza del contratto di trasporto privato.

4. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'ente competente riconosca la pubblica utilità di un servizio di trasporto scolastico ed intenda affidarlo in concessione a terzi, tale servizio può essere concesso a titolo preferenziale, in deroga all'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30, al soggetto che l'ha esercitato nell'anno precedente e che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alla professione.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0916

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 47.

Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per la realizzazione degli interventi di potenziamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale del Veneto con priorità a quelli previsti nel piano decennale della viabilità di grande comunicazione dell'ANAS di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531 e nel conseguente piano attuativo triennale 1994-1996 e successivi aggiornamenti, nonché nelle convenzioni stipulate dalla Regione con l'ANAS nell'ambito delle attività di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare in tutto od in parte, direttamente o avvalendosi delle provincie, dei comuni e delle comunità montane, le relative spese per la progettazione ivi comprese le indagini geologiche, geognostiche, la valutazione di impatto ambientale ed ogni altra rilevazione o indagine utile.

Art. 2.

Attività della Giunta regionale

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'ANAS, individuando le progettazioni, i tempi, le modalità di realizzazione ed ogni altro adempimento connesso e le modalità di conferimento degli incarichi di progettazione secondo le normative vigenti in materia di incarichi professionali. La stessa convenzione deve prevedere gli eventuali rimborsi da parte dell'ANAS delle spese di progettazione, ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sostenute direttamente o a mezzo degli enti locali.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere studi, analisi e progettazioni di massima per la realizzazione di interventi viari di interesse regionale.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 8,5 miliardi di lire per l'anno 1994.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento per pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 80230 «Fondo globale per spese di investimento» partita n. 7, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994 e contestuale istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 45278 denominato «Spese per la progettazione della rete stradale di interesse regionale» con lo stanziamento di 8,5 miliardi di lire per competenza e per cassa.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le entrate derivanti dalle eventuali restituzioni delle somme anticipate dalla Regione così come previste all'articolo 2 della presente legge, sono introitate al capitolo n. 8317 istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 1994, denominato «Rimborsi da parte dell'ANAS delle spese di progettazione».

5. Tali somme potranno essere destinate ad integrare le disponibilità del soprannominato capitolo di spesa n. 45278 da effettuarsi con apposito provvedimento della Giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0917

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 48.

Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati, in applicazione di leggi statali o regionali, per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati nell'esecuzione di opere di competenza regionale, anche in regime di concessione, in quanto compatibili con i relativi disciplinari, per adempimenti obbligatori a prescrizioni di organi

od enti esterni alla Regione, per interessi legali e/o moratori dovuti a ritardati pagamenti, per spese generali riconoscibili ai sensi delle vigenti leggi, ma non sufficientemente preventivate, per riserve d'impresa riconosciute dalla Commissione tecnica regionale e per altri oneri riconoscibili a seguito di atti ablativi.

Art. 2.

Procedure

1. Il dirigente generale della struttura dipartimentale competente per materia individua gli oneri di cui al precedente articolo e dispone il relativo impegno di spesa con proprio decreto, sentito l'ufficio del Genio civile regionale competente per territorio, nel caso questo sia titolare dell'alta sorveglianza dell'opera stessa.

Art. 3.

Pareri

1. Restano salve, ove applicabili, le competenze degli organi consultivi di cui agli articoli 25 e 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 4.

Erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento avviene ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 successive modificazioni.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì per finanziare maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, in quanto compatibile con le leggi statali e regionali.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 7 miliardi derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1994, si provvede mediante prelievo di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 3 del fondo globale, spese correnti iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio, del capitolo 80400 denominato «Spese per maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale» con lo stanziamento di lire 7 miliardi per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi successivi al 1994 lo stanziamento del capitolo 80400 verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0918

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1994, n. 33.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 17 gennaio 1994, n. 3 relativa a: «Piano di risanamento delle acque - Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 38 del 17 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 17 gennaio 1994, n. 3 è sostituito con i seguenti:

«I titolari dei pozzi già escavati senza autorizzazione devono darne comunicazione entro il 20 agosto 1994.

Gli stessi, per ottenere l'autorizzazione, devono farne richiesta entro il 3 febbraio 1997».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 16 agosto 1994

BIANCO

94R0797

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1994, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 1988, n. 27 relativa a: «Disciplina degli organi amministrativi di tutela dell'artigianato nella regione Basilicata».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 38 del 17 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1988, n. 27 è così sostituito:

«Le commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Ciascuna commissione è composta di quindici membri, 2/3 dei quali (dieci) eletti fra i titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni ed il restante terzo, su designazione degli organismi interessati, così composto:

a) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia designato unitariamente dalle stesse;

b) dal direttore dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) con sede nella provincia o da un suo delegato permanente;

c) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;

d) da due esperti, così suddivisi:

un rappresentante della Camera di commercio operante nella provincia;

un esperto in materia di artigianato, designato unitariamente dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura regionale ed operanti nella provincia, in mancanza, da quella più rappresentativa a livello provinciale.

Le commissioni durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento. Alla scadenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.

La designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c), d) deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alle nomine in base alle designazioni pervenute.

Le commissioni sono validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti ad esse assegnate.

I componenti decadono in caso di perdita dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.

La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale su comunicazione dei rispettivi presidenti delle commissioni provinciali.

I componenti dimissionari, decaduti o deceduti, sono sostituiti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, dal primo dei candidati non eletti della stessa lista, nel caso di membri eletti, e, negli altri casi, su designazione degli organismi aventi titolo, ai sensi delle lettere a), b), c), d) del presente articolo».

Art. 2.

Il punto 9 dell'art. 6 della legge regionale 1° agosto 1988, n. 27 è soppresso.

Art. 3.

L'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1988, n. 27 è così sostituito:

«Le elezioni dei componenti della commissione provinciale dell'artigianato (C.P.A.) di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 443/85, devono essere indette almeno centoventi giorni prima della scadenza del quinquennio indicato al Titolo I, art. 3, terzo comma, della legge regionale n. 27/1988 dai presidenti uscenti delle CC.PP.A., con apposito manifesto da affiggersi presso la sede delle CC.PP.A., delle camere di commercio e dei comuni di ogni provincia, per un periodo di quindici giorni.

In fase di prima attuazione le elezioni di cui sopra sono indette entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il manifesto deve contenere:

1) l'indicazione del collegio elettorale provinciale e l'allocatione del seggio;

2) il termine per il deposito delle liste dei candidati;

3) il luogo di tale deposito.

Il deposito delle liste deve avvenire entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello iniziale di pubblicazione del suddetto manifesto presso la segreteria della commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, che ne rilascia ricevuta.

Le liste dei candidati, contenenti ciascuna non più di 12 nominativi e non meno di 8, devono essere presentate da almeno 200 elettori nelle province aventi fino a 8.000 imprese artigiane nell'Albo e da almeno 300 elettori nelle province con più di 8.000 imprese artigiane iscritte all'Albo.

La presentazione di ciascuna lista può avvenire anche su più fogli purché siano numerati ed in ogni singolo foglio risultino le generalità dei candidati presentati, compresa l'attività esercitata ed il numero di iscrizione all'Albo.

La relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva.

Ciascuna lista può essere contrassegnata da un motto e/o da un simbolo.

Le firme dei presentati devono essere autenticate dal Sindaco o suo delegato, dal Conciliatore, dal segretario comunale o da un notaio.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Con la lista deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni singolo candidato, con firma debitamente autenticata.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista elettorale.

Art. 4.

L'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1988, n. 27, è così sostituito:

«In ciascuna sezione è affissa la lista elettorale della sezione stessa.

I certificati elettorali, sono consegnati, a cura delle competenti Amministrazioni comunali, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Le sezioni elettorali hanno sede presso gli Uffici della regione Basilicata di Potenza e Matera.

Il presidente della Giunta Regionale, su richiesta della Commissione provinciale per l'artigianato (C.P.A.) provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello delle votazioni, un Presidente, due Scrutatori e un Segretario per ciascuna Sezione elettorale, scegliendo fra Dirigenti e Funzionari della regione Basilicata».

Art. 5.

Le elezioni sono ritenute valide indipendentemente dal numero degli artigiani che vi prendono parte.

Art. 6.

Costituzione eccezionale e provvisoria delle Commissioni provinciali dell'Artigianato (CC.PP.A.)

Il Presidente della Giunta regionale, in attesa dello svolgimento delle elezioni, in via eccezionale e provvisoria, costituisce, con proprio decreto, le Commissioni provinciali per l'Artigianato e nomina i componenti previsti dal terzo comma dell'art. 10 della legge 443/85, sulla base di designazioni delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello provinciale, in misura proporzionale al numero dei propri associati.

Le Commissioni di cui al comma precedente cesseranno da ogni funzione con l'insediamento delle Commissioni elette ai sensi della presente legge.

Il Presidente della Giunta regionale, dopo l'espletamento delle elezioni e la proclamazione degli eletti, provvede, con proprio decreto, alla ricostituzione delle Commissioni provinciali e regionali per l'Artigianato nonché alla contestuale dichiarazione di decadenza degli organismi costituiti con le modalità eccezionali e provvisorie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7.

L'art. 25 della L.R. 1º agosto 1988, n. 27 è soppresso.

È soppressa, altresì, ogni altra norma legislativa regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 16 agosto 1994

Il V. Presidente: **BIANCO**

94R0798

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1994, n. 35.

Modifiche alle leggi regionali 15 novembre 1986, n. 24 e 14 aprile 1993, n. 19 riguardanti: la disciplina del credito alle imprese artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 40 del 1º settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 24, è sostituito dal seguente:

«art. 3. (*Misura del contributo*). — Il contributo per concorso delle spese di primo impianto è stabilito nella misura del 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque non superiori a L. 2.000.000.

Il contributo per concorso alla formazione del patrimonio sociale è fissato in 8 volte le quote sociali effettivamente versate.

In caso di recesso di un socio, per qualsiasi motivo, la cooperativa è tenuta ad accantonare, su un fondo appositamente costituito, il contributo erogato dalla Regione per integrazione del patrimonio sociale riguardante il socio.

La Regione autorizza la cooperativa, su specifica richiesta della stessa, a prelevare dal fondo di cui al comma precedente, quale contributo regionale, il 30% delle perdite subite per insolvenze dei soci nelle operazioni garantite dalla stessa e per le quali sia dimostrata la irrecuperabilità.

L'ammontare del fondo costituisce il limite massimo del contributo regionale, a favore di ciascuna cooperativa, per perdita sulle insolvenze.

In caso di scioglimento della cooperativa, questa dovrà restituire alla Regione la differenza tra i contributi erogati per integrazione del patrimonio sociale e le somme utilizzate per la reintegrazione delle perdite subite.

Art. 2.

Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 24/1986, è aggiunto il seguente:

«art. 3-bis. (*Recessi*). — Le domande di recesso devono essere inoltrate a mezzo di raccomandata alla cooperativa interessata e per conoscenza alla Regione - Ufficio artigianato e commercio. La firma in calce deve essere autenticata.

La Cooperativa deve deliberare, in merito al recesso, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta e deve comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la propria decisione motivata, entro i 15 giorni successivi alla data di adozione della deliberazione, all'interessato e per conoscenza alla Regione.

In caso la cooperativa non ottemperi nei termini stabiliti, la domanda di recesso si intenderà accolta e, pertanto, il socio dimissionario sarà cancellato dall'elenco degli iscritti a quella cooperativa e sarà libero di associarsi ad altro sodalizio».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale n. 24/1986 è sostituito dal seguente:

«art. 4. (*Domanda e documentazione*). — Le domande, per essere ammesse al beneficio di cui all'art. 1, lettera a) devono essere presentate all'Ufficio artigianato della regione entro il 31 maggio di ogni anno. Esse devono, altresì, contenere la richiesta di autorizzazione a trasferire, sul fondo costituito per fronteggiare le perdite subite ed irrecuperabili, i contributi erogati dalla Regione per integrazione del patrimonio sociale sulle quote versate da soci che, per qualsiasi motivo (dimissioni, esclusione, cancellazione dall'albo ecc.) non appartengono più al sodalizio.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) copia autenticata dello statuto approvato;
- b) copia autenticata dell'atto costitutivo;
- c) copia autenticata del libro dei soci aggiornato;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal presidente della cooperativa, da cui risulti il numero complessivo dei soci, il numero dei recessi e quello dei nuovi iscritti;

e) elenco nominativo dei soci, risultanti dall'apposito libro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, comprensivo di:

- 1) dati anagrafici;
- 2) sede dell'impresa;
- 3) tipo di attività;
- 4) numero di iscrizione all'albo;
- 5) data di iscrizione alla cooperativa;
- 6) numero quote versate;

f) documentazione comprovante le spese di primo impianto;

g) dichiarazione congiunta del presidente del Consiglio di amministrazione del presidente del Collegio sindacale da cui risulti l'incremento del numero dei soci e l'incremento delle quote sottoscritte e versate dai soci nell'anno;

h) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane di ogni singolo socio della cooperativa non in originale;

i) copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

l) elenco degli istituti di credito convenzionati e relative convenzioni autenticate;

m) dichiarazione degli istituti di credito convenzionati con la cooperativa da cui risulti:

1) l'ammontare delle quote sociali depositate;

2) gli interessi sulle stesse maturati;

3) il numero delle operazioni garantite;

4) l'ammontare del fondo costituito per perdite su insolvenze, e gli interessi sullo stesso maturati;

5) il numero delle perdite reintegrate e relativo importo;

n) apposita documentazione da cui risulti l'irrecuperabilità dell'insolvenza subita;

o) elenco nominativo dei soci che hanno inoltrato domanda di recesso ed indicazioni della data delle stesse, degli estremi della deliberazione di accoglimento o di diniego delle dimissioni e, in tal ultimo caso, le motivazioni del rigetto;

p) certificato ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55;

q) certificazione ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197 sugli intermediari finanziari».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale n. 24/1986 è sostituito dal seguente:

«art. 5. (*Destinazione degli interessi rivenienti dai depositi*). — Il contributo per integrazione del patrimonio sociale deve essere depositato presso istituti di credito e gli interessi rivenienti dal deposito devono essere destinati alle spese di gestione della cooperativa ed al fondo di garanzia indivisibile.

Gli interessi che maturano sulle somme accantonate per fronteggiare le insolvenze dei soci devono essere destinati ad incrementare il fondo stesso.

La cooperativa deve rendicontare l'utilizzo delle somme accantonate».

Art. 5.

Il sesto comma dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1986, già modificato dalla legge regionale 14 aprile 1993, n. 19, è sostituito dal seguente:

«La giunta regionale, dopo i necessari controlli, con propria deliberazione, provvede all'approvazione o meno delle operazioni poste in essere dall'istituto di credito».

Art. 6.

Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione CEE, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma.

Art. 7.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 24 agosto 1994

BOCCIA

94R0799

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 2.

Interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 23 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica

1. La disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, che fa obbligo ai comuni di procedere alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dello statuto comunale dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale, è da intepretarsi nel senso che la pubblicazione avviene a titolo gratuito.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 agosto 1994

GRANDI

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento - SOTTILE

94R0770

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 giugno 1994, n. 6-4/Leg.

Regolamento di attuazione all'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente «Nuovo codice della strada», come modificato dall'art. 69 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 16 agosto 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente «Nuovo codice della strada», come modificato dall'art. 69 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, il quale prevede modalità e criteri, da adottare da parte delle Forze armate, nei riguardi dei veicoli di propria dotazione, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici, dell'immatricolazione militare, del rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento;

Considerato che l'articolo medesimo stabilisce altresì modalità e criteri per l'addestramento, l'individuazione e l'accertamento dei requisiti necessari per la guida, lo svolgimento degli esami di idoneità ed il rilascio della patente militare di guida;

Considerato altresì che le disposizioni recate dal citato art. 138, si applicano, come disposto al comma 11, anche ai veicoli ed ai conducenti dei Corpi dei Vigili del fuoco delle province di Trento e di Bolzano;

Accertato a tal fine come, nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Antincendi e Protezione Civile, tenuto conto della normativa vigente nella specifica materia dell'antincendio ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e dell'art. 1, comma 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, ai fini dell'applicabilità di quanto disposto dal nuovo Codice della strada all'art. 138, devono quindi considerarsi:

- il Corpo Permanente dei VV.F. di Trento;
- i Corpi VV.F. volontari del Trentino;
- la Federazione provinciale dei Corpi VV.F. volontari;
- le Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari;
- la Scuola Provinciale Antincendi;
- le squadre aziendali;

Visto in proposito il parere favorevole del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del Ministero dell'interno Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, in ordine all'applicabilità delle disposizioni di che trattasi in favore degli organismi predetti;

Visto in proposito il regolamento di attuazione del Nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 495 di data 16 dicembre 1992;

Valutate le esigenze operative dei Corpi VV.F. del Servizio antincendio e protezione civile;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7721 del 17 giugno 1994, non soggetta a registrazione da parte della Corte dei conti;

Decreta:

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale il regolamento di esecuzione all'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente «Nuovo codice della strada», come modificato dall'art. 69 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, riguardante:

norme per l'accertamento dei requisiti necessari alla guida, per l'esame di idoneità ed il rilascio della patente di servizio agli addetti del Servizio antincendi e protezione civile della Provincia Autonoma di Trento, come costituito ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 e s.m.

norme per l'accertamento dei requisiti dei veicoli ed imbarcazioni di servizio, in dotazione al Corpo Permanente VV.F. di Trento, ai Corpi VV.F. volontari del Trentino, alla Federazione Provinciale dei Corpi VV.F. volontari, alle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari, alla Scuola Provinciale Antincendi e alle squadre aziendali.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a registrazione avvenuta presso la Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione.

Trento, 21 giugno 1994

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, il 13 luglio 1994.
Registro n. 21, foglio n. 104 Raeli

(Omissis).

PARTE I

NORME PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI NECESSARI ALLA GUIDA, PER L'ESAME DI IDONEITÀ ED IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA DI SERVIZIO AGLI ADDETTI DEL SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, COME COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1978, N. 17 E S.M.

Art. 1.

Competenza

1. La Provincia Autonoma di Trento - Servizio Antincendi e Protezione Civile provvede direttamente nei riguardi dei conducenti dei veicoli ed imbarcazioni in dotazione al Corpo Permanente VV.F. di Trento, ai Corpi VV.F. volontari del Trentino, alla Federazione Provinciale dei Corpi VV.F. volontari, alle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari, alla Scuola Provinciale Antincendi e alle squadre aziendali, all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'approvazione dei programmi e piani di studio, all'esame di idoneità, al rilascio, alla sospensione ed alla revoca della patente di guida, nonché all'adozione di tutti gli altri provvedimenti previsti dagli articoli successivi.

Art. 2.

Patente di guida

1. La patente di guida rilasciata dal Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, conforme ai modelli VF/1/A e VF/1/B allegati al presente regolamento, è articolata nelle seguenti 5 categorie:

1ª categoria

motoveicoli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

2ª categoria

autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente di categoria 3ª;

3ª categoria

autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;

4ª categoria

autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria 1ª, 2ª, 3ª, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali sia richiesta la patente della categoria 3ª; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria 2ª.

I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 tonnellate;

5ª categoria

imbarcazioni a motore con stazza fino a 50 ton. e con potenza superiore ai 25 CV. Valida per la navigazione fino alla distanza di sei miglia dalla costa.

Art. 3.

Rilascio della patente di guida

1. La patente di guida per la conduzione dei veicoli ed imbarcazioni indicati all'art. 1 viene rilasciata agli addetti del Servizio Antincendi e Protezione civile in possesso di patente civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, secondo la tabella di cui all'art. 13, comma 1, oppure dopo aver sostenuto l'esame di abilitazione così come previsto dall'art. 7 del presente regolamento. La patente di guida di servizio, può altresì essere rilasciata ai vigili volontari ausiliari in possesso di patente civile della corrispondente o superiore categoria 1ª, per la guida di veicoli non in servizio di emergenza atti allo svolgimento del supporto tecnico-amministrativo nell'ambito delle mansioni previste per tale personale.

2. Documentazione richiesta per passaggio da patente civile a patente di servizio:

a) domanda in carta semplice del Comandante con le generalità del richiedente e dichiarazione dello stato di servizio;

b) fotocopia autenticata della patente civile in corso di validità.

3. Procedura per rilascio patente a seguito esame:

a) domanda in carta semplice con generalità del richiedente vistata dal comandante;

b) esame medico di cui all'art. 5;

c) iscrizione e partecipazione all'apposito corso di cui all'art. 6;

d) superamento esame di cui all'art. 7.

Art. 4.

Condizioni per la guida

1. La patente di servizio per le categorie 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e per la 1ª in servizio di emergenza è rilasciata agli addetti di cui all'art. 3 su espressa richiesta vistata dal Comandante, dopo aver compiuto il 21º anno di età.

2. Il personale dei Vigili del Fuoco già in possesso di patente rilasciata dal Ministero dell'interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - o di patente VF della Provincia Autonoma di Bolzano è abilitato alla guida degli automezzi indicati all'art. 1.

Art. 5.

Accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici

1. Per il rilascio della patente è ritenuto valido l'accertamento medico svolto all'atto del rilascio della patente civile dalle strutture competenti previste dal codice della strada. Alla scadenza di tali patenti, il vigile dovrà presentare, entro 15 giorni copia autentica della propria patente civile rinnovata così da poter procedere al rinnovo anche di quella di servizio senza ulteriori visite mediche.

2. Per il rilascio della patente a seguito di esame, l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa per la corrispondente patente civile, viene effettuato dal Sanitario del Corpo Permanente dei VV.F. di Trento, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi o da altre strutture sanitarie pubbliche.

Art. 6.

Insegnamento teorico ed esercitazioni di guida

1. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida, formanti programma di specifico corso, devono essere tenute rispettivamente da insegnanti e da istruttori di provata capacità, nominati dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile. Il programma sarà stabilito dal Servizio Antincendi e Protezione Civile in collaborazione con la Scuola Provinciale Antincendi ed in armonia con quelli adottati dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

2. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta «Scuola Guida», come stabilito all'art. 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il Nuovo Codice della Strada, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 334 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

3. L'allievo nel periodo in cui risulta iscritto al corso per il conseguimento della patente di servizio è autorizzato, durante le esercitazioni, a guidare automezzi non in servizio di emergenza, appartenenti alla categoria per cui si presenta all'esame, purché munito di autorizzazione da parte del Servizio Antincendi e Protezione Civile ed abbia al suo fianco un collega con patente della categoria richiesta per la guida del veicolo, conseguita da almeno 10 anni, oppure in possesso di patente di categoria superiore.

Art. 7.

Esame

1. Agli esami è ammesso il personale che ha frequentato l'apposito corso secondo quanto stabilito all'art. 6.

2. L'esame comprende le seguenti prove:

a) prova teorica;

b) prova pratica di guida su un veicolo o imbarcazione della categoria di patente che deve essere rilasciata. I mezzi su cui viene effettuata la prova pratica sono esenti dal doppio comando;

c) prova pratica di manutenzione ordinaria del veicolo o imbarcazione;

d) prova pratica di uso sulle attrezzature montate sul veicolo o imbarcazione.

3. I voti, per ciascuna delle prove previste al precedente comma 2, sono espressi in decimi. Il candidato risulta idoneo alla guida, per la patente richiesta, qualora abbia conseguito una votazione media complessivamente non inferiore a sette decimi e, per ogni singola prova, non abbia conseguito votazioni inferiori a sei decimi.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per il conseguimento della patente di guida di servizio è composta dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Federazione provinciale dei Corpi VV.F. volontari del Trentino, dal responsabile del Corpo Permanente dei VV.F. di Trento, da un funzionario dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Antincendi e Protezione Civile.

Per ogni membro della Commissione è previsto almeno un membro supplente.

La Commissione esaminatrice ed il segretario sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale.

Tale Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno 3 membri.

2. Il Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile provvede, in qualità di presidente, alla convocazione della Commissione di cui al comma 1.

Art. 9.

Ripetizione di esame

1. I candidati che non hanno superato le prove di esame e che quindi sono dichiarati «non idonei» alla guida degli automezzi di servizio possono ripetere le prove non superate trascorsi 30 giorni.

Art. 10.

Processo verbale

1. Per ciascun candidato dichiarato idoneo deve essere redatto il processo verbale, in conformità al modello VF/2 allegato al presente regolamento. La documentazione citata deve essere inviata al Servizio Antincendi e Protezione Civile, corredata dal certificato di idoneità psico-fisica e di n. 2 fotografie formato tessera, in divisa e a capo scoperto.

Art. 11.

Sospensione della patente di guida

1. La sospensione può essere disposta dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile a seguito di accertamenti di competenza, su segnalazione del Comandante o delle autorità di Pubblica Sicurezza, quando il conducente nell'impiego dei veicoli o imbarcazioni, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia, negligenza o inosservanza delle norme di gestione o di impiego degli automezzi di servizio.

2. La patente di guida è altresì sospesa quando il titolare, non in servizio di emergenza, incorre nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme stabilito.

3. La sospensione della patente di servizio, per i casi previsti al comma 1, può avere la durata massima di un anno.

4. La sospensione da luogo al materiale ritiro della patente, che sarà custodita dal Comandante del Corpo a cui appartiene il conducente.

5. Decorso il periodo di sospensione, il titolare potrà essere sottoposto ad accertamenti tecnici e/o psico-fisici su disposizione del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile.

6. La patente di guida di servizio è altresì sospesa dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile qualora sia stata sospesa la patente di guida civile secondo quanto stabilito dall'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

7. Il titolare della patente di servizio è tenuto a segnalare immediatamente la sospensione della patente di guida civile al Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile per i provvedimenti conseguenti.

Art. 12.

Revoca o declassamento della patente di guida

1. Il provvedimento di revoca della patente di guida di servizio viene disposto dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile, su segnalazione del Comandante del Corpo di appartenenza, quando il titolare non abbia più il possesso dei prescritti requisiti psico-fisici oppure cessi il servizio attivo e complementare.

2. La patente di guida di servizio è altresì revocata dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile allorché sia stata revocata la patente di guida civile secondo quanto stabilito dall'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. La distruzione della patente revocata sarà effettuata dal Servizio Antincendi e Protezione Civile che redigerà apposito verbale di distruzione.

4. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato la può riconseguire a seguito di esame, con i requisiti previsti per l'acquisizione di nuova patente.

5. Il titolare della patente di servizio è tenuto a segnalare immediatamente la revoca o il declassamento della patente di guida civile al Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile per i provvedimenti conseguenti.

Art. 13.

Conversione della patente di guida e validità

1. I titolari di patente civile previste dal Codice della Strada possono ottenere le corrispondenti patenti di servizio secondo il seguente schema:

Patente civile	= >	Patente di servizio	
Patente B	= >	Patente 1ª	categoria
Patente B-E	= >	Patente 1ª + 4ª	categoria
Patente C	= >	Patente 2ª	categoria
Patente C-E	= >	Patente 2ª + 4ª	categoria
Patente D	= >	Patente 3ª	categoria
Patente D-E	= >	Patente 3ª + 4ª	categoria
Patente di abilitazione alla conduzione im- barcazioni a motore	= >	Patente 5ª	categoria

2. La patente di guida di servizio ha la validità prevista per le corrispondenti patenti civili.

Art. 14.

Dosposizioni transitorie

1. A coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento sono già in servizio da almeno un anno e sono in possesso di patente civile, può essere rilasciata in aggiunta alla corrispondente patente di servizio, la patente della 4ª categoria.

PARTE II

NORME PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEI VEICOLI ED IMBARCAZIONI DI SERVIZIO, IN DOTAZIONE AL CORPO PERMANENTE VV.F. DI TRENTO, AI CORPI VV.F. VOLONTARI DEL TRENTO, ALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CORPI VV.F. VOLONTARI, ALLE UNIONI DISTRETTUALI DEI CORPI VV.F. VOLONTARI, ALLA SCUOLA PROVINCIALE ANTINCENDI E ALLE SQUADRE AZIENDALI.

Art. 15.

Competenza

1. La Provincia Autonoma di Trento - Servizio Antincendi e Protezione Civile provvede direttamente nei riguardi dei veicoli ed imbarcazioni di servizio in dotazione al Corpo Permanente VV.F. di Trento, ai Corpi VV.F. volontari del Trentino, alla Federazione Provinciale dei Corpi VV.F. volontari, alle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari, alla Scuola Provinciale Antincendi e alle squadre aziendali:

- agli accertamenti tecnici;
- all'immatricolazione;
- al rilascio dei documenti di circolazione;
- al rilascio delle targhe di riconoscimento.

Art. 16.

Immatricolazione

1. Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli ed imbarcazioni di servizio, il responsabile del Corpo Permanente, dei Corpi VV.F. volontari, dell'Unione Distrettuale, della Federazione Provinciale, della Scuola Provinciale Antincendi e delle squadre aziendali inoltra domanda in carta semplice al Servizio Antincendi e Protezione Civile. Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione tecnica:

a) foglio matricolare contenente tutti i dati caratteristici dell'automezzo in conformità al modello VF/3, allegato al presente regolamento;

b) certificato di omologazione oppure, in alternativa, certificato di omologazione - approvazione tecnica locale;

c) dichiarazione di conformità (a veicoli del tipo omologato): solo nel caso di autotelaie successivamente allestiti;

d) copia fotostatica del modello «D.G.M.C.» di approvazione del tipo omologato dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione;

e) libretto di omologazione I.S.P.E.S.L. (nel caso di autoscale e di autogrù).

2. I documenti di cui alle lettere a), b), c), e) devono essere prodotti in originale.

3. Detti atti vengono conservati d'Ufficio per essere resi disponibili qualora, nell'ipotesi di alienazione del mezzo al termine del suo ciclo operativo, questo dovesse essere reimmatricolato presso il P.R.A. con targa civile.

4. Il Servizio Antincendi e Protezione Civile, verificata la correttezza e la congruità dei valori riportati nel foglio matricolare di cui al precedente comma 1/a con i dati contenuti nella documentazione di cui alle lettere b), c), d), procede all'attribuzione agli automezzi e ai rimorchi della targa VF---TN, associandole al numero di telaio. Non è prevista l'apposizione della targa ripetitrice sui rimorchi.

5. Per i veicoli ed imbarcazioni già immatricolati civili, ai fini della immatricolazione di servizio, la documentazione di cui al comma 1 è sostituita da copia conforme della carta di circolazione.

Art. 17.

Registro automobilistico

1. Le targhe utilizzate sono registrate nell'apposito registro automobilistico del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento. In detto registro è trascritta la totalità degli automezzi immatricolati VF---TN in dotazione al Corpo Permanente VV.F. di Trento, ai Corpi VV.F. volontari del Trentino, alla Federazione Provinciale dei Corpi VV.F. volontari, alle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari, alla Scuola Provinciale Antincendi e alle squadre aziendali.

2. Il registro automobilistico riporta, per ogni veicolo od imbarcazione trascritto, oltre a tutti i dati contenuti nel foglio matricolare, il numero di targa, il Corpo di appartenenza e la data di immatricolazione.

3. Il Servizio Antincendi e Protezione Civile provvede al rilascio della carta di circolazione che dovrà essere esibita agli organi preposti al controllo ogni qualvolta richiesto.

4. Unitamente alla carta di circolazione, conforme al modello VF/4 e alle targhe di riconoscimento, predisposte in conformità al modello VF/5 allegati al presente provvedimento, il Servizio Antincendi e Protezione Civile consegna il tagliando di assicurazione, come stipulata dalla Cassa Provinciale Antincendi ai sensi della legge regionale 30 agosto 1971, n. 32, art. 1.

Art. 18.

Verifiche periodiche

1. Il Servizio Antincendi e Protezione Civile provvede alle verifiche periodiche di idoneità dei veicoli ed imbarcazioni in dotazione al Corpo Permanente VV.F. di Trento, ai Corpi VV.F. volontari

del Trentino, alla Federazione Provinciale dei Corpi VV.F. volontari, alle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari, alla Scuola Provinciale Antincendi e alle squadre aziendali.

2. I veicoli di cui al precedente punto 1 sono soggetti a verifica tecnica periodica secondo le seguenti modalità:

a) veicoli con peso totale a terra superiore a 3,5 ton.: ogni anno;

b) veicoli con peso totale a terra inferiore a 3,5 ton.: ogni cinque anni. A tal fine potranno essere organizzati collaudi presso le sedi di ciascuna delle Unioni Distrettuali, previa richiesta degli Ispettori Distrettuali che ne cureranno il coordinamento di concerto con il Servizio Antincendi e Protezione Civile.

3. Le verifiche tecniche periodiche di cui al presente articolo possono essere effettuate sia tramite personale della Provincia Autonoma di Trento, sia tramite personale esterno tecnico del settore, su incarico del Servizio Antincendi e Protezione Civile.

4. L'inosservanza delle scadenze previste per le revisioni periodiche comporta il ritiro della carta di circolazione.

(Omissis).

94R0771

Provincia di Bolzano

LĒGGE PROVINCIALE 9 agosto 1994, n. 5.

Programmi di insegnamento del tedesco e dell'italiano per il biennio delle scuole secondarie di secondo grado in lingua tedesca.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 23 agosto 1994)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono approvati i programmi di insegnamento del tedesco e dell'italiano per il biennio delle scuole secondarie di secondo grado in lingua tedesca secondo il testo di cui agli allegati A e B.

2. I programmi di insegnamento di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 9 agosto 1994

DURNWALDER

Visto, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI

94R0904

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'asestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1994 e per il triennio 1994-1996.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 23 agosto 1994)

(Omissis).

94R0905

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 7.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1994 e per il triennio 1994-1996.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 23 agosto 1994)

(Omissis).

94R0906

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8.

Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, concernente il riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 6 settembre 1994)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dipartimento del Presidente della Giunta provinciale

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

«2. Il Presidente della Giunta provinciale può istituire un apposito dipartimento per le ripartizioni poste alle sue dipendenze e non raggruppate nella direzione generale a norma dell'articolo 4, comma 1».

Art. 2.

Iscrizione nell'albo degli aspiranti dirigenti

1. I commi 1 e 4 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 10/1992 sono così sostituiti:

«1. Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono iscritti i dipendenti di ruolo, in possesso di diploma di laurea:

a) che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore a due anni, la funzione di direttore d'ufficio o, per un periodo non inferiore a quattro anni, quella di segretario particolare di un componente della Giunta provinciale e abbiano vinto un apposito corso concorso;

b) oppure che, da almeno quattro anni, siano preposti ad un ufficio dell'amministrazione provinciale e, a norma dell'articolo 20 comma 6, per due anni consecutivi, abbiano ottenuto il giudizio di «eccellente» in relazione al conseguimento degli obiettivi fissati per l'ufficio stesso.

4. Per l'espletamento delle prove concorsuali la Giunta provinciale nomina un'apposita commissione, composta da tre direttori di qualifica non inferiore a quella di direttore di ripartizione, di cui uno con funzioni di presidente, dal direttore del corso e da un esperto nel campo dell'organizzazione aziendale; funge da segretario un dipendente di ruolo dell'amministrazione provinciale. Un membro della commissione può appartenere al gruppo linguistico ladino».

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 10/1992 è abrogato.

3. All'articolo 17, comma 2, della legge provinciale n. 10/1992 la dizione «inquadri nella nona qualifica funzionale o che abbiano un'anzianità non inferiore a 2 anni di servizio nell'ottava qualifica funzionale o non inferiore a 4 anni nella settima qualifica funzionale» è così sostituita: «che abbiano un'anzianità di almeno quattro anni di servizio effettivo nell'ottava o nona qualifica funzionale».

4. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituito: «funge da segretario un dipendente di ruolo dell'amministrazione provinciale».

Art. 3.

Valutazione del servizio

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituito:

«4. Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto rimette gli atti al nucleo di valutazione che esprime un motivato parere in merito. La Giunta provinciale, ove confermi la valutazione negativa, revoca la nomina e dispone la cancellazione del dipendente dall'albo degli aspiranti dirigenti».

2. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 10/1992 sono aggiunti i seguenti commi:

«6. Il nucleo di valutazione può attribuire annualmente il giudizio di «eccellente» a non più di cinque direttori d'ufficio, proposti dal direttore di ripartizione preposto e che si sono particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali.

7. Il direttore generale verifica la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) e dispone l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti nei limiti dei posti disponibili nella sezione stessa, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale».

3. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituito: «Il giudizio globale negativo e le controdeduzioni presentate dal direttore d'ufficio vengono trasmessi dal dirigente preposto al nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione redige una presa di posizione motivata al riguardo. Il giudizio globale va rimesso alla Giunta provinciale congiuntamente alle eventuali controdeduzioni del direttore d'ufficio e alla presa di posizione del nucleo di valutazione».

Art. 4.

Nucleo di valutazione

1. Al comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 10/1992 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Presso la direzione generale è istituito un nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della Provincia e degli enti da essa dipendenti.

5. Il nucleo opera in posizione di autonomia funzionale. Esso, di propria iniziativa o su richiesta del presidente della Giunta provinciale o del direttore generale, effettua e dispone ispezioni e accertamenti

diretti, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, anche oralmente, informazioni agli uffici; esso riferisce alla Giunta provinciale sui risultati della propria attività segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate. Il nucleo si può avvalere, su autorizzazione della Giunta provinciale, di esperti anche estranei all'amministrazione.

6. Al nucleo di valutazione sono assegnati tre dipendenti di cui uno con funzioni di coordinatore. Essi sono scelti tra gli iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti; vengono nominati dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, e permangono nella carica per un triennio, salvo rinnovo. Al coordinatore spetta l'indennità di funzione prevista per i direttori di dipartimento, agli altri due componenti del nucleo quella prevista per i direttori di ripartizione con applicazione del coefficiente 1,9».

Art. 5.

Indennità di funzione dei dirigenti

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 10/1992 viene inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. L'indennità di funzione dei direttori che percepiscono l'indennità di istituto di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è ridotta dell'importo corrispondente all'indennità di istituto in godimento».

2. Il comma 1 trova applicazione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 10/1992. Con la stessa decorrenza sono abrogati il comma 3 dell'articolo 46 della legge provinciale n. 11/1981 e l'articolo 12 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12.

3. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituito:

«3. Con decorrenza dal giorno delle dimissioni, della revoca dell'incarico o della rinuncia allo stesso, rispettivamente con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno di assenza dal servizio del titolare, l'indennità di funzione viene corrisposta al direttore sostituto. In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio l'indennità continua ad essere corrisposta anche al titolare secondo le modalità previste per la corresponsione dello stipendio».

Art. 6.

Trattamento economico dei dirigenti nominati per chiamata

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituito: «Spetta loro il trattamento economico iniziale del nono livello funzionale, aumentato nella misura del 35 per cento, l'indennità integrativa speciale e l'indennità di funzione prevista dall'articolo 22».

Art. 7.

Direttori delle scuole professionali

1. L'articolo 12 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è così sostituito:

«1. Gli incarichi di direttore delle scuole professionali dipendenti dalle ripartizioni 20, 21 e 22 sono conferiti con deliberazione della Giunta provinciale, a seguito dello svolgimento di apposito procedimento di selezione secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge provinciale n. 10/1992, al quale possono partecipare i dipendenti di ruolo che abbiano almeno quattro anni di servizio effettivo in qualità di insegnante laureato oppure vengano proposti dal direttore di ripartizione di appartenenza ai sensi del comma 3 del succitato articolo 17. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di quattro anni, rinnovabili previo espletamento delle verifiche di cui all'articolo 21 della legge medesima; la soppressione della direzione comporta la decadenza dall'incarico.

2. Ai direttori delle scuole professionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge provinciale n. 10/1992. Oltre alle funzioni specifiche previste dalla normativa di settore, essi adottano tutti i provvedimenti di gestione del personale spettanti ai direttori d'ufficio».

2. L'articolo 13 della legge provinciale n. 15/1964, da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge provinciale n. 12/1987 è così sostituito:

«1. Ai direttori delle scuole professionali compete in aggiunta al trattamento economico di livello maturato un'indennità di funzione, corrisposta per 12 mensilità e commisurata allo stipendio iniziale mensile dell'ottava qualifica funzionale mediante applicazione di un coefficiente da 0,3 a 0,9. L'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale, tenuto conto del numero degli alunni della scuola e della eventuale presenza di convitti ad essa annessi. Per l'applicazione del coefficiente 0,7 è richiesta la presenza di almeno 450 alunni nelle scuole per apprendisti o di almeno 150 alunni nelle scuole o nei corsi professionali con insegnamento a tempo pieno della durata di uno o più anni scolastici.

2. L'indennità di funzione segue la disciplina stabilita dall'articolo 22 della legge provinciale n. 10/1992».

3. L'articolo 10 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e gli articoli 3 e 11 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, modificati dall'articolo 7 della legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9, e dagli articoli 6 e 7 della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 21, sono abrogati.

Art. 8.

Istituzione della ripartizione Affari comunitari

1. La cifra 1 dell'allegato A della legge provinciale n. 10/1992 è così sostituita:

«1. Presidenza

relazioni con gli organi dello Stato in questioni di principio riguardanti l'autonomia e la politica della Provincia;

programmazione provinciale;

riconoscimento di persone giuridiche di diritto privato;

spettacoli pubblici e polizia locale;

provvedimenti contingibili ed urgenti; impiego della forza pubblica;

servizio di segreteria delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina;

stampa e pubbliche relazioni;

cerimoniale;

cooperazione allo sviluppo».

2. Dopo la cifra 38 dell'allegato A della legge provinciale n. 10/1992, è aggiunta la seguente cifra 39:

«39. Affari comunitari

relazioni con gli organi ed uffici dell'Unione europea;

coordinamento degli interventi delle politiche strutturali dell'Unione europea, compresa l'elaborazione e la presentazione dei relativi programmi;

cooperazione transfrontaliera;

assistenza per le iniziative di recepimento delle norme comunitarie e notificazione dei provvedimenti di incentivazione;

comitato delle regioni;

tutela a livello europeo dei gruppi etnici».

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale può nominare i direttori di dipartimento e di ripartizione ed i componenti del nucleo di valutazione conferendo i relativi incarichi a dipendenti in possesso di diploma di laurea che da almeno quattro anni esercitano le mansioni di direttore d'ufficio o da almeno sei anni quelle di segretario particolare di un componente della Giunta provinciale.

2. I dipendenti nominati ai sensi del comma 1 sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti di cui all'articolo 15 della legge provinciale n. 10/1992.

3. Le modifiche introdotte dall'articolo 2 comma 1 non trovano applicazione in relazione al corso concorso bandito in prima applicazione della legge provinciale n. 10/1992.

4. Fino al riordino delle direzioni delle scuole professionali dipendenti dalle ripartizioni 20, 21 e 22, da disporsi con regolamento di esecuzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conservati gli uffici e le direzioni di scuole esistenti nonché i relativi incarichi di direzione.

5. Possono essere nominati direttori delle scuole professionali, prescindendo dall'espletamento di procedimento di selezione ai sensi dell'articolo 7, i dipendenti, che siano iscritti nella sezione A o B dell'albo degli aspiranti dirigenti, già preposti ad un ufficio degli ispettorati per la formazione professionale o dell'ispettorato per l'addestramento professionale nell'agricoltura ed i docenti, anche non laureati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano un incarico di direzione ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 3/1973 o dell'articolo 11, comma 3 della legge provinciale n. 12/1987.

6. Gli articoli 1, 3, 8, 12 e 13 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, nonché le tabelle A, B, C ad essa allegate, sono abrogati.

Art. 10.

Modifica alla legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995».

1. Il comma 6 dell'articolo 19 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15, è così sostituito:

«6. Il personale di cui al comma 2 può, in caso di vacanza di posti, chiedere la riammissione in servizio. In tale caso la riammissione non è subordinata al rimborso di quanto percepito durante l'aspettativa di cui al comma 3 dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4».

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1994 ed in lire 150 milioni all'anno a partire dal 1995, si provvede mediante utilizzo di corrispondenti quote degli stanziamenti previsti rispettivamente al capitolo 12100 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 ed alla sezione 1, settore 1.2., lettera a.1) del bilancio pluriennale 1994-1996, destinati alla copertura degli oneri previsti per l'accordo di lavoro per il triennio 1994-1996.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 17 agosto 1994

DURNWALDER

Visto, *il vice prefetto vicario*: PAPPALARDO

94R0907

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.



* 4 1 1 1 3 0 0 4 9 0 9 4 *

L. 2.600